



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

161/2013
DICEMBRE/7/2013 (*)
12 Dicembre 2013

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA
RISOLUZIONE N. 78/E DEL 12
NOVEMBRE 2013 E' INTERVENUTA
SULLA PARTICOLARE DISCIPLINA
FISCALE DELLA VALUTAZIONE
DELLE RIMANENZE CONFERMANDO
CHE LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE
AD UNA EVENTUALE
SVALUTAZIONE, RICONOSCIUTA AI
FINI FISCALI, NON RIGUARDA I**

BENI MERCE VALUTATI A COSTI SPECIFICI.

La risoluzione n° 78/E del 12 Novembre 2013 dell'Agencia delle Entrate, in risposta ad un quesito avanzato da una società aggiudicataria ad un'asta giudiziaria di un immobile ad uso abitativo, **ha analizzato** e precisato l'esatto **rapporto tra la disciplina tributaria** in materia di valutazione delle rimanenze **ed il contenuto dell'art. 2426, n. 9, del codice civile** che recita: "**le rimanenze**, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono **iscritti al costo di acquisto o di produzione**, ovvero **al valore di realizzazione** desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione"

Il successivo **comma n. 10** stabilisce che "**il costo dei beni fungibili** può essere **calcolato col metodo della media ponderata** o con quelli: "**primo entrato, primo uscito**" o: "**ultimo entrato, primo uscito**"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa".

La norma civilistica, pertanto, impone un **trattamento diverso** per la valutazione delle rimanenze sulla base della loro **diversa natura**.

Per **i beni** suscettibili di valutazione **per categorie**, in relazione alla propria natura (*id*: beni **fungibili**), la norma individua la valutazione con **criteri forfettari** alternativi al costo specifico: **costo medio ponderato, FIFO, LIFO** e relative varianti.

Per **i beni infungibili**, che per la loro specificità sono **unici e non sono sostituibili** con beni aventi caratteristiche perfettamente identiche, invece, **la valutazione è fatta secondo il costo specifico**, cioè imputando a ciascun bene il relativo costo di acquisto o di produzione.

Ai fini fiscali, la disciplina tributaria prevista in materia, così come riformata nell'ambito del Testo Unico attualmente vigente, si pone in **rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica solo in relazione ai cosiddetti beni fungibili**.

All'uopo, stabilisce l'art. 92, comma 1, del TUIR che "*(...) le rimanenze finali, **la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici** o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un **valore non inferiore** a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma (...)" dei successivi commi 2, 3 e 4.*

Il successivo comma 5 prevede che "**Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni**, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, **è superiore al valore normale medio** di essi **nell'ultimo mese dell'esercizio il valore minimo** di cui al comma 1 è determinato moltiplicando **l'intera quantità dei beni**, indipendentemente dall'esercizio di formazione, **per il valore normale**".

Pertanto, argomenta il documento di prassi in commento, il **mancato richiamo** nell'ambito del comma 5 dell'articolo 92 **ai beni valutati a costi specifici** porta, dunque, a ritenere che **il Legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale**, ai fini della valutazione delle rimanenze, **con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo specifico**, per i quali ha **riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione anche ai fini fiscali**.

Tale facoltà risulta, al contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo specifico, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale.

In relazione quindi al **quesito** proposto dalla società istante che aveva provveduto all'**iscrizione in bilancio** dell'**immobile** acquisito **al costo specifico**, successivamente **stimato ad un valore** di mercato significativamente **inferiore**, l'Agenzia ha espresso il proprio parere concludendo che **la svalutazione, benché accertata, non può assumere rilevanza ai fini IRES.**

Si rende pertanto necessario, nel caso prospettato, operare in sede di dichiarazione **una variazione in aumento del reddito** in misura corrispondente alla svalutazione contabile effettuata.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN